

LOTTO N. 6

POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI E DIPENDENTI

Stipulata tra:

**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
CAMERINO**

Piazza Cavour, 19/F
62032 Camerino
P.IVA n° 00291660439
C.F. 81001910439

[Nome Società]

Via.....
Cap.....Città.....
P.IVA n°.....

Effetto: dalle ore 24.00 del 31/12/2017

Cessazione: alle ore 24.00 del 31/12/2020

Premio lordo annuale €.....

Indice

Sezione 1 – Definizioni, soggetti e attività assicurata	4
Art.1 - Definizioni.....	4
Art.2 – Attività degli Assicurati e loro individuazione	5
Sezione 2 – Norme che regolano il contratto in generale.....	6
Art.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio.....	6
Art.2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori	6
Art.3 - Durata e proroga del contratto	6
Art.4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia.....	6
Art.5 – Tracciabilità dei flussi finanziari.....	7
Art.6 - Regolazione del premio.....	7
Art.7 – Revisione del prezzo e recesso a seguito di sinistro.....	8
Art.8 - Modifiche dell'assicurazione	8
Art.9 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società.....	8
Art.10 - Oneri fiscali.....	8
Art.11 - Foro competente.....	8
Art.12 - Interpretazione del contratto.....	8
Art.13 - Obblighi in caso di sinistro	8
Art.14 – Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio	9
Art.15 - Recupero franchigie	9
Art.16 - Coassicurazione e delega	10
Art.17 - Clausola Broker	10
Art.18 - Rinvio alle norme di legge	10
Art.19 - Rinuncia alla rivalsa	10
Sezione 3 – Condizioni di assicurazione	11
Art.1 – Oggetto dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.).....	11
Art.2 – Oggetto dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.)	11
Art.3 – Malattie professionali.....	11
Art.4 – Qualifica di terzo.....	12
Art.5 - Esclusioni	12

Art.6 – Precisazioni	13
Art.7 - Estensioni di garanzia	13
Art.8 - Gestione delle vertenze di danno e spese legali	17
Art.9 - Validità territoriale	17
Art.10 – Clausole Vessatorie.....	17
Art.11 – Trattamento dei dati	17
Sezione 4 – Massimali, franchigie, scoperti e calcolo del premio	18
Art.1 - Massimali.....	18
Art.2 – Sottolimiti di risarcimento, franchigie e scoperti	18
Art.3 – Calcolo del premio	19
Art.4 – Riparto di coassicurazione	19
Art.5 – Disposizione finale	19

Sezione 1 – Definizioni, soggetti e attività assicurata

Art.1 - Definizioni

Assicurazione :	Il contratto di assicurazione
Polizza :	Il documento che prova l'assicurazione;
Contraente :	Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza.
Assicurato	La persona fisica o giuridica il cui interesse è tutelato dall'assicurazione. Hanno la qualifica di Assicurato: <ul style="list-style-type: none"> • l'Ente Contraente; • tutte le persone fisiche dipendenti e non dal Contraente, compresi i volontari che a qualsiasi titolo prestano attività di servizio su incarico dell'Ente, di cui questo si avvalga ai fini delle proprie attività, ivi comprese le associazioni dopolavoristiche e ricreative o di volontariato ed i loro aderenti. • perfezionandi, dottorandi, borsisti, specializzandi, diplomandi e studenti e frequentanti a qualsiasi titolo dell'Università.
Società :	l'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici;
Broker :	la Marsh S.p.A. quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società.
Premio :	la somma dovuta dal Contraente alla Società.
Rischio :	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Sinistro :	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Indennizzo :	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Franchigia :	la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
Scoperto :	la parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
Cose :	sia gli oggetti materiali sia gli animali.
Danno corporale :	il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale.
Danni materiali :	il pregiudizio economico conseguente a ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cosa o di un animale.
Massimale per sinistro :	la massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.
Annualità assicurativa o periodo assicurativo :	il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.
Retribuzione annua lorda ai fini del conteggio del premio :	per retribuzione annua lorda si intende la somma di : <ul style="list-style-type: none"> • quanto al lordo delle ritenute previdenziali i dipendenti dell'Ente obbligatoriamente assicurati presso l'INAIL e quelli non INAIL effettivamente ricevono a compenso delle loro prestazioni; • gli emolumenti lordi versati dal Contraente ai <ul style="list-style-type: none"> - ai prestatori d'opera presi in affitto tramite ditte regolarmente autorizzate (c.d. lavoro interinale) - ai collaboratori in forma coordinata e continuativa o collaboratori a

	<p>progetti (Parasubordinati)</p> <ul style="list-style-type: none">• quanto, al lordo, corrisposto da altri Enti come retribuzioni, sussidi e compensi al personale in servizio presso la Contraente in qualità di Lavoratori in regime di L.S.U. (Lavoratori socialmente utili) ai sensi del D.L. 496/97 e del DPCM 09.10.1998 "Decentramento istituzionale in materia del mercato del lavoro".
--	---

Art.2 – Attività degli Assicurati e loro individuazione

La garanzia della presente polizza è operante per la responsabilità civile derivante agli Assicurati nello svolgimento delle attività dell'Ente comunque svolte di fatto e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario. La presente polizza esplica la propria validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità anche quale committente, organizzatore o altro degli Assicurati salve le esclusioni espressamente menzionate.

La garanzia è inoltre operante per tutte le attività, che possono essere anche svolte partecipando ad Enti o Consorzi od avvalendosi di terzi o appaltatori/subappaltatori, esercitate dagli Assicurati per legge, regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi, nonché eventuali modificazioni e/o integrazioni presenti e future.

L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.

Per l'individuazione degli Assicurati si farà riferimento agli atti o registrazioni tenute dal Contraente, che si impegna, in caso di sinistro, a fornirne, a semplice richiesta, copia alla Società.

Sezione 2 – Norme che regolano il contratto in generale

Art.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..

Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti degli assicurati.

Il Contraente e l'Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito le polizze di responsabilità Civile da loro sottoscritte precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.

Art.2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza.

Per quanto efficacemente coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto per la parte di danno eccedente il massimale delle altre polizze.

Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l'obbligo di farlo in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.

Art.3 - Durata e proroga del contratto

La presente polizza decorre dalle ore 24.00 del 31 dicembre 2017 e scadrà alle ore 24.00 del 31 dicembre 2020.

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza di detto periodo.

Si conviene tuttavia che il Contraente ha la facoltà di rescindere il contratto anche ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi tre mesi prima della suddetta scadenza.

Ove ne ricorrano le condizioni previste dalla Legge, il Contraente può richiedere il rinnovo in accordo tra le parti del contratto per ulteriori tre anni ed a condizioni contrattuali-economiche pari a quelle originarie, inoltrando richiesta scritta alla Società entro i 60 giorni antecedenti la scadenza.

Il Contraente inoltre, si riserva la facoltà di notificare la proroga del contratto di 180 giorni dopo la scadenza, se ciò risultasse necessario per concludere la procedura di gara per l'aggiudicazione di un nuovo contratto, mediante comunicazione da inoltrarsi con preavviso di almeno 30 giorni.

Art.4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza sempre che il pagamento del premio o della prima rata di premio avvenga, in deroga all'art. 1901 c.c., entro 60 giorni dalla data sopra citata.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società dà atto che:

- l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;

- Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Art.5 – Tracciabilità dei flussi finanziari

- a) La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.
- b) Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione Appaltante.
- c) L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
- d) Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

Art.6 - Regolazione del premio

Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza (Sezione 4) ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

A tale scopo entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo.

Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente/Broker dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio).

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Art.7 – Revisione del prezzo e recesso a seguito di sinistro

Al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio previsti all'Art. 1 - "Variazioni del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto", ovvero nel caso in cui l'ammontare dei sinistri pagati dalla Società sommato al computo degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri non ancora pagati, risulti eccedere, alla data della richiesta, l'ammontare del premio, al netto delle imposte, pagato dal Contraente o oggetto di regolazione per il medesimo periodo di oltre il 20%, la Società, decorsi almeno 180 giorni dall'inizio dell'Assicurazione, potrà richiedere, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n° 50/2016, la modifica delle condizioni di premio in misura massima pari all'eccedenza riscontrata, ma non oltre il 50% del premio originario.

A tal fine si precisa che, ai soli fini del calcolo revisionale, nel rapporto sinistri a premi di cui al precedente comma, verrà computato solo il 75% degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri riservati e non ancora pagati.

Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto; qualora sia pattuito un aumento dei premi, il Contraente provvede a corrispondere l'integrazione del premio nei termini di cui all'art. 4 "Pagamento del premio, decorrenza della garanzia e regolazione del premio".

Art.8 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.

Art.9 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (telefax, e-mail o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Art.10 - Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art.11 - Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

Art.12 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art.13 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto alla Società o al broker, entro 30 giorni lavorativi da quando l'Ufficio preposto del Contraente ha avuto conoscenza della richiesta risarcitoria del terzo. Tuttavia è concessa facoltà

al Contraente di denunciare tutte quelle circostanze che presumibilmente potranno dar luogo a richiesta di risarcimento e la Società accetta fin d'ora tale notifica come denuncia di sinistro ancorché non vi sia ancora stata richiesta scritta da parte del terzo.

Il Contraente è tenuto a denunciare alla Società eventuali sinistri rientranti nella garanzia "responsabilità civile verso prestatori di lavoro" solo ed esclusivamente :

- in caso di sinistro per il quale ha luogo l'inchiesta giudiziaria/amministrativa a norma di legge;
- in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto nonché da parte dell'INAIL qualora questa esercitasse diritto di surroga a sensi del DPR 30.06.1965, n. 1124 e successive modifiche ed integrazioni.

Art.14 – Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

La Società

1. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa,
2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
3. nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all'esercizio del recesso, si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente, il dettaglio dei sinistri, aggiornato a non oltre i 60 giorni precedenti, così articolato:
 1. sinistri denunciati;
 2. sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
 3. sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
 4. sinistri senza seguito;
 5. sinistri respinti.

La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:

- ✓ la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un'accurata ed aggiornata informativa dalla data di apertura del fascicolo del sinistro, fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni attività contrattualmente o legalmente richiesta;
- ✓ rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti il suo rapporto contrattuale con la Società, come pure per ogni e qualsiasi effetto od adempimento previsto dalla vigente ed applicabile legislazione.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere, con il consenso della Società, un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. Laddove la Società persista nell'inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale nella misura di € 25,00 a valere sull'ammontare della cauzione definitiva per ogni giorno di ritardo nell'inadempimento rispetto ai termini indicati dal Contraente e per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Art.15 - Recupero franchigie

Si prende atto che la Società prenderà in carico la gestione di qualsiasi richiesta di risarcimento indipendentemente dal fatto che la stessa comporti o prevedibilmente possa comportare un risarcimento inferiore alla franchigia o agli scoperti previsti dalla presente polizza.

Successivamente la Società provvederà a richiedere al Contraente il rimborso dell'importo delle franchigie e degli scoperti previsti dalla presente polizza.

A tale scopo la Società, entro 120 giorni dal termine di ciascuna annualità, dovrà inviare al Contraente la documentazione comprovante l'avvenuta liquidazione di sinistri dell'anno precedente e/o di annualità per le quali esistesse una residua franchigia o scoperti a carico dell'Assicurato, nonché la richiesta di rimborso annuo della franchigia e degli scoperti.

Il Contraente entro 90 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione provvederà ad effettuare il rimborso dovuto.

Art.16 - Coassicurazione e delega

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto del premio; ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto. In caso di inadempienza di una delle Società partecipanti al rischio, la relativa quota verrà ripartita fra le rimanenti che avranno facoltà, una volta liquidata l'indennità, di rivalersi nei confronti della Società che non ha adempiuto ai propri obblighi.

Le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti, anche in sede giudiziaria, inerenti alla presente assicurazione faranno capo sia dal punto di vista attivo che passivo alla Delegataria la quale provvederà ad informarle.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione stragiudiziale e giudiziale compiuti dalla Delegataria per conto comune.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.

In caso di costituzione in A.T.I. da parte delle Società Assicuratrici varranno i termini e le modalità previsti nell'atto di costituzione della medesima in quanto non in conflitto con quant'altro disposto dal presente articolo.

Art.17 - Clausola Broker

Per l'assistenza nella presente procedura, la Stazione Appaltante dichiara di essersi avvalsa e di avvalersi del servizio di brokeraggio assicurativo, ai sensi del D.Lgs. 209/2005, da parte di Marsh SpA con sede operativa in Ancona- Via Ing. Roberto Bianchi, snc – Tel: 071 95 000 09 Fax: 071 95 000 02, di conseguenza tutti i rapporti inerenti i contratti oggetto della presente gara saranno gestiti, per conto della Stazione Appaltante dal broker.

La remunerazione del broker è posta a carico della Società aggiudicataria del contratto, nella misura **del 10%**. Tale remunerazione è parte dell'aliquota riconosciuta dalla Compagnia alla propria rete di vendita diretta e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per l'Amministrazione appaltante.

La Società riconosce che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del broker e tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e dell'Assicurato dal Broker medesimo. Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa. Pertanto, il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente al broker si considera come effettuato direttamente alla Società.

Art.18 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art.19 - Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia all'azione di rivalsa ("surrogazione") che le compete ai sensi dell'art. 1916 del c. c., verso i terzi responsabili del sinistro, salvo il caso di dolo, nei confronti di:

- Controllate, collegate o consociate all'Assicurato;
- Associazioni, patronati ed enti in genere senza scopo di lucro, che possano collaborare con l'Assicurato per le sue attività, nonché organizzatori e/o partecipanti a fiere, mostre, esposizioni e simili;
- Persone fisiche di cui l'Assicurato si avvalga per le sue attività o di cui debba rispondere a norma di Legge;
- Eredi dell'Assicurato;

La Società si obbliga, in seguito al decesso di Assicurati, a tenere indenni i rispettivi eredi dalla rivalsa dei terzi per sinistri verificatisi durante il periodo di efficacia della garanzia assicurativa.

Sezione 3 – Condizioni di assicurazione

Art.1 – Oggetto dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta.

L'assicurazione comprende altresì i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizio, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termine di polizza.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali l'Assicurato debba rispondere.

Art.2 – Oggetto dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile :

1. ai sensi degli artt.10 e 11 del D.P.R. n.1124/1965, del D.L. n.317/1987 e del D.Lgs n.38/2000 e loro successive variazioni ed integrazioni, per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati da lui dipendenti;
2. per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro non soggetti all'assicurazione obbligatoria di legge contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), di cui al punto 1. che precede;
3. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. n.1124/1965, cagionati a prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati di cui al precedente punto 1. per morte e per lesioni personali.

La garanzia RCO vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art.14 della Legge 12/06/84 N.222.

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da comprovate inesatte o erronee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l'assicurazione conserva la propria validità.

Art.3 – Malattie professionali

La garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n.1124/1965 o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura.

L'estensione spiega i suoi effetti per le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato dopo la decorrenza della presente polizza indipendentemente dall'epoca in cui si siano verificate le cause che hanno dato luogo alla malattia o lesione, ma in ogni caso non anteriori a 24 mesi dalla data di effetto del contratto, o entro 12 mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro.

Il Contraente/Assicurato dichiara di non essere a conoscenza alla data di perfezionamento del presente contratto di circostanze o situazioni che possano determinare, durante la validità del contratto stesso una richiesta di risarcimento occasionata da cause o sinistri verificatisi anteriormente alla decorrenza contrattuale.

Il massimale di garanzia indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- A. per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
- B. per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione.

La garanzia non vale:

1. per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
2. per le malattie professionali connesse alla lavorazione dell'amianto e per i casi di contagio da virus HIV;

3. per le malattie conseguenti:

- a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato;
- b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato.

La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i sinistri verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze.

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti ed uffici dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

Art.4 – Qualifica di terzo

Si conviene fra le parti che tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, agli effetti della presente polizza vengono considerati "Terzi" rispetto all'Assicurato, con esclusione del legale rappresentante dello stesso il quale peraltro mantiene la qualifica di "terzo" limitatamente alle lesioni corporali durante lo svolgimento del proprio incarico e per lesioni corporali e qualsiasi altro danno quando utilizzi le strutture del Contraente in quanto utente dei servizi dallo stesso erogati.

Non sono considerati terzi i dipendenti e lavoratori parasubordinati dell'Assicurato quando subiscano il danno in occasione di servizio, operando nei loro confronti l'assicurazione R.C.O. (Art.2 della presente Sezione). I medesimi sono invece considerati terzi al di fuori dell'orario di lavoro o servizio.

Gli Assicurati sono considerati terzi tra loro fermo restando il massimale per sinistro che rappresenterà comunque il massimo esborso della Società.

Viene riconosciuta la qualifica di terzi agli amministratori dell'Assicurato, che non rivestano la qualifica di Legali Rappresentanti.

Sono considerati terzi, nei limiti del massimale previsto per l'assicurazione R.C.O., i titolari ed i dipendenti di ditte, che occasionalmente partecipino ai lavori di carico e scarico per gli infortuni occorsi sul lavoro, sempreché dall'evento derivino la morte o lesioni personali dalle quali sia derivata un'invaldità permanente non inferiore al 6%, calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'art. 13 comma 2) lett. a) del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, debitamente approvata.

Il massimale per sinistro convenuto per l'assicurazione R.C.O., rappresenta il limite globale di esposizione della società anche nel caso di evento che interessi contemporaneamente la presente garanzia e quella di R.C.O.

L'assicurazione è altresì operante anche per la Responsabilità Civile che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato per i danni materiali e corporali cagionati a terzi dagli stessi mentre attendono alle attività sopracitate.

Art.5 - Esclusioni

Dall'assicurazione R.C.T. sono esclusi i danni:

1. ricollegabili a rischi di responsabilità civile per i quali, in conformità della Legge n.990/1969, e successive variazioni ed integrazioni, l'Assicurato sia tenuto all'assicurazione obbligatoria, nonché da impiego di aeromobili;
2. derivanti da incidenti verificatisi in centrali nucleari o da uso di armi nucleari;
3. di qualsiasi natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall'asbesto o da qualsiasi sostanza contenute in qualsiasi forma o misura asbesto;
4. derivanti da campi elettromagnetici;
5. derivanti da organismi/prodotti geneticamente modificati;
6. derivanti da atti di terrorismo.
7. derivanti da furto;
8. derivanti da inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo;

Le esclusioni di cui ai punti 3, 4, e 6 che precedono valgono altresì per la garanzia RCO di cui all'Art.2 della presente Sezione.

Art.6 – Precisazioni

A puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto, si precisa che l'assicurazione vale anche per:

1. La responsabilità civile derivante da proprietà o conduzione e/o uso, a qualsiasi titolo o destinazione, di fabbricati comprese tensostrutture, terreni e relativi impianti ed attrezzature che possono essere usati, oltre che dall'Assicurato per la sua attività, da Terzi per, a solo titolo esemplificativo e non limitativo:
 - attività sportive, ricreative, assistenziali, didattiche;
 - civili abitazioni, uffici;
 - attività rurali;
 - attività industriali, commerciali e/o di deposito merci.

Sono compresi i danni causati da rigurgito di fogne e/o spargimento di acqua, con o senza rottura di tubazioni.

La garanzia si intende operante indipendentemente dallo stato di conservazione o di stabilità degli immobili o fabbricati oggetto della garanzia.

2. La responsabilità derivante da lavori edili in genere, manutenzione ordinaria e straordinaria, sopraelevazione, demolizione, ampliamento e riparazione inerenti la propria attività, comprese operazioni di pulizia dei locali e manutenzione degli impianti adibiti dal Contraente/Assicurato all'attività descritta in polizza Nel caso tali lavori fossero ceduti in appalto o subappalto, è coperta la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente.
3. Premesso che l'Assicurato favorisce l'inserimento sociale delle persone portatrici di handicap presso cooperative ed attività commerciali, agricole, industriali di terzi, attraverso progetti di attività riabilitativa, la presente polizza copre la responsabilità civile personale di dette persone, con l'esclusione dei danni alle macchine ed attrezzature sulle quali vengono svolti i lavori.
4. La responsabilità per danni cagionati ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ai veicoli di terzi e/o di dipendenti stazionanti nell'ambito dei luoghi ove sono ubicate le strutture o le sedi amministrative dell'Assicurato.
5. La responsabilità derivante all'Assicurato per i danni arrecati alle cose in consegna e/o custodia all'Assicurato.
6. La responsabilità civile derivante da qualunque tipo di attività complementare a quella istituzionale quale ad esempio: pubblicitaria, promozionale, sportiva, artistica, culturale, assistenziale, scientifica, nella qualità di promotore ed organizzatore e/o partecipante a tornei e manifestazioni siano essi sportivi, culturali, ricreativi, artistici, storici e simili, gite aziendali, attività ricreative in genere, congressi, seminari, concorsi, simposi, convegni e simili, corsi linguistici e di aggiornamento, ricevimenti, centri socio-formativi, associazioni (culturali, ricreative, artistiche, sportive e simili), spettacoli, proiezioni, mostre e fiere, esposizioni, mercati e macelli e simili. Il tutto anche nella qualità di concedente spazi o strutture nelle quali terzi siano organizzatori.
7. La responsabilità per danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dall'Assicurato o da lui detenute. Resta inteso che, qualora l'Assicurato fosse già coperto da polizza incendio con garanzia "RICORSO DEI VICINI/TERZI" la presente opererà in secondo rischio, per l'eccedenza rispetto alle somme assicurate con la suddetta polizza incendio.
8. La responsabilità Civile personale dei dipendenti nella loro qualifica di: "Datore di Lavoro"; "Responsabili del servizio di protezione e sicurezza" ai sensi del D.Lgs. n°626/1994 e successive modifiche ed integrazioni; nonché nella loro qualità di "Responsabili dei lavori ovvero di coordinatori per la progettazione e/o per l'esecuzione dei lavori", ai sensi del D.Lgs. n° 494/1996 e successive modifiche ed integrazioni, ovvero di "responsabile unico del procedimento ai sensi art. 31 del D.Lgs. n° 50/2016 e succ. mod. e int. nel campo dei lavori, servizi e forniture.
9. La responsabilità civile dell'Assicurato per i danni alle condutture ed agli impianti sotterranei.
10. La responsabilità civile dell'Assicurato per danni da cedimento o franamento del terreno.
11. La responsabilità per danni causati da scavo, posa e reinterro di opere e installazioni in genere, sia se eseguiti dall'Assicurato che commissionati a terzi ma in tal caso limitatamente alla R.C. della committenza.

Art.7 - Estensioni di garanzia

A maggior chiarimento la garanzia s'intende estesa a :

1. La Responsabilità Civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'Art.2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti, collaboratori e/o prestatori d'opera, anche non alle sue dirette dipendenze, compresi anche danni cagionati in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dall'Assicurato o allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.
2. La Responsabilità Civile derivante da danni a Terzi trasportati sui veicoli a motore di proprietà o in uso all'Assicurato mentre circolano all'interno dei recinti degli stabilimenti, salvo quanto previsto dalla Legge n.990/1969.
3. Premesso che l'Assicurato può affidare in uso a qualsiasi titolo a prestatori di lavoro, collaboratori, consulenti e altri, autovetture di cui è proprietario o locatario, la Società si obbliga a:
 - a) tenere indenne il Contraente/Assicurato stesso delle somme che quest'ultimo sia tenuto a pagare al conducente delle stesse autovetture per danni subiti dal conducente a causa di vizio occulto di costruzione o di carente o difettosa manutenzione di cui l'Assicurato debba rispondere;
 - b) tenere indenne il Contraente/Assicurato da eventuali azioni di regresso che dovessero competere all'impresa che assicura, in base alla legge 990/69 e successive modifiche, gli automezzi sopra menzionati, in conseguenza di causa di inoperatività della garanzia da detta legge prevista.
4. La responsabilità civile derivante dalla distribuzione e dallo smercio di prodotti in genere. L'assicurazione comprende i danni cagionati, entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell'assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi.
5. A parziale deroga del disposto dell'Art.5 Sez.3 della presente polizza, si conviene tra le parti che l'assicurazione prestata con la presente polizza comprende i danni materiali e corporali cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento causato da rottura di impianti, condutture, serbatoi, cisterne e simili. La presente estensione viene prestata con i massimali, scoperti e franchigie riportati nell'apposita tabella dell'art.2 Sez.4 che segue, con l'intesa che la Società, su richiesta del Contraente, potrà ripristinare la presente estensione integrando la somma di garanzia esaurita a condizioni da stabilirsi.
6. La Responsabilità Civile derivante dall'attività professionale di ricerca su animali di proprietà dell'Ateneo o acquisiti da terzi prevista dallo Statuto dell'Università degli Studi di Camerino svolta dal personale medico e non, dipendente dell'Ente e da docenti, studenti, studenti che aderiscono al progetto Erasmus presso cliniche straniere, ricercatori, professori associati e ordinari, dottorandi e dottori di ricerca di cui l'Ente si avvalga ai fini delle proprie attività.
7. La Responsabilità Civile personale di tutti coloro che, conclusi gli studi, effettuano, ex lege, tirocini formativi e di orientamento (stages) presso Aziende od Enti o qualsiasi altro soggetto convenzionato con l'Ateneo.

L'assicurazione comprende anche a solo titolo esemplificativo e non limitativo:

- 7.1) La Responsabilità Civile derivante da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizi, o dalla impossibilità di fruire di beni o servizi, in conseguenza di sinistro indennizzabile a termini di polizza e/o in conseguenza di irregolare o mancata erogazione di gas, acqua, depurazione, calore, elettricità o altri servizi.
Per i casi dovuti ad irregolare o mancata erogazione, di cui sopra, la garanzia è operante anche se tale irregolare o mancata erogazione sia conseguente ad un danno o guasto ai beni utilizzati dall'Assicurato, che abbia determinato la stessa irregolare o mancata erogazione.
- 7.2) La Responsabilità personale e diretta di quadri e dirigenti, dipendenti dell'Assicurato, per danni corporali e materiali arrecati a Terzi e/o ad altri dirigenti, dipendenti, ecc. e/o soggetti ad essi equiparati in genere, in relazione allo svolgimento delle loro mansioni, ciò entro i limiti del massimale convenuto in polizza per sinistro, il quale resta ad ogni effetto unico anche in caso di corresponsabilità dei suddetti con l'Assicurato e/o fra di loro. Resta esclusa comunque la responsabilità contabile dei soggetti suddetti.

- 7.3) La Responsabilità Civile derivante da danni a Terzi e/o Terzi Trasportati sui veicoli a motore di proprietà del Contraente mentre circolano all'interno delle sedi di ricerca e attività dell'Ateneo (palazzi, facoltà, dipartimenti, stabulari ecc.), salvo quanto previsto dalla Legge n. 990 del 24.12.69.
- 7.4) La Responsabilità Civile personale di appaltatori, subappaltatori, fornitori, studenti, stagisti, borsisti, tirocinanti, volontari, obiettori di coscienza, visitatori che agli effetti della garanzia sono quindi da considerarsi assicurati.
L'Assicurato (e propri dipendenti), dette persone e/o imprese (e loro dipendenti) sono considerati terzi tra loro.
Resta inteso che la Società non risponderà oltre il massimale convenuto anche in caso di corresponsabilità dei vari assicurati tra loro o con l'Assicurato/Contraente.
- 7.5) La Responsabilità Civile derivante all'Assicurato ai sensi di quanto previsto dal Decreto Legislativo 196/2003 e successive modifiche, (Testo Unico Privacy) inclusa la funzione di responsabile designato dal Decreto Legislativo medesimo.
- 7.6) La Responsabilità Civile derivante dalla proprietà e/o gestione di mense e bar aziendali, distributori automatici di cibi, bevande e simili; da danni cagionati da prodotti smerciati o somministrati anche se preparati e/o somministrati da Terzi; in quest'ultimo caso la garanzia vale sempreché sussista responsabilità dell'assicurato e salvo il diritto di rivalsa nei confronti del terzo che risulti responsabile. La garanzia è operante per i danni cagionati dai prodotti somministrati entro un anno dalla somministrazione. Il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni periodo assicurativo annuo o di minor durata della polizza.
- 7.7) La Responsabilità Civile derivante dall'organizzazione e/o partecipazione e/o patrocinio di attività ricreative, esposizioni, manifestazioni, fiere, feste, cerimonie, gite, viaggi organizzati per scopi didattici, scientifici, ricreativi o assistenziali ovunque effettuati, sagre, mostre, mercati, convegni, congressi, seminari, corsi carnevaleschi ed altri simili eventi, anche con esposizione ed utilizzo di materiale proprio o di terzi, comprese le operazioni di montaggio e smontaggio delle strutture/stands, effettuati in luoghi all'aperto ed al coperto. Le attività sociali, culturali, artistiche, ricreative, sportive, promozionali e altre simili.
- 7.8) La Responsabilità Civile derivante dall'organizzazione di visite e corsi di istruzione che si svolgono sia all'interno dei locali dell'Ente che all'esterno, nonché corsi di formazione, prove, esami, concorsi, al fine di assumere il personale occorrente per l'attività dell'Assicurato, in merito alle loro capacità tecniche e professionali e simili.
- 7.9) La Responsabilità Civile derivante dalla proprietà e/o custodia di animali in genere.
- 7.10) Preso atto che il Contraente può avere in locazione, uso o ad altro titolo fabbricati o locali di terzi ad uso abitativo e/o altro e che il medesimo, direttamente o tramite altri servizi, può concedere tali fabbricati o locali in sublocazione, uso o a qualsiasi altro titolo, oneroso o non, ad assegnatari o inquilini vari, l'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni arrecati dagli affidatari ai fabbricati loro assegnati.
Relativamente ai danni da incendio, esplosione, scoppio, la garanzia è prestata in eccedenza ad analoghe coperture previste da polizze incendio eventualmente esistenti per lo stesso rischio.
- 7.11) La Responsabilità Civile derivante dalla proprietà, installazione e manutenzione di insegne (luminose e non), striscioni e cartelli anche pubblicitari, ovunque installati sul territorio nazionale ed in Europa, compresi i danni conseguenti a mancato od insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica. Qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente

dei lavori; l'esercizio di mense; attività sociali, culturali, artistiche, ricreative, sportive, promozionali e altre simili.

- 7.12) A parziale deroga del precedente Art. 5 punto 7), l'assicurazione copre La Responsabilità Civile per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse per compiere l'azione delittuosa di impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato o da terzi su committenza dell'Assicurato.
La garanzia si intende operante anche nel caso in cui l'Assicurato sia tenuto a rispondere quale civilmente responsabile per lesioni a persone nei casi di aggressione per rapina, attentati e/o atti violenti legati a manifestazioni di natura sindacale.
- 7.13) La Responsabilità Civile per i danni ai locali ove si eseguono i lavori ed alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi.
- 7.14) La Responsabilità Civile per i danni provocati alle autovetture o motoveicoli di proprietà di terzi, di dipendenti e/o Amministratori in sosta nelle aree di pertinenza dell'Assicurato, con esclusione dei danni alle cose in essi contenute.
- 7.15) La Responsabilità Civile per i danni a cose di Terzi da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute.
- 7.16) A parziale deroga del precedente art. 5 punto 2, si conviene che la Società risponde delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni materiali e corporali involontariamente cagionati a terzi per effetto della detenzione ed uso – nell'ambito dello stabilimento, istituto o laboratorio dell'Ente – delle fonti radioattive ivi specificate.
Sono esclusi dalla presente garanzia i danni cagionati a terzi da prodotti o specialità smerciati dall'Assicurato. L'efficacia della garanzia è subordinata alla condizione che l'attività dell'Ente, sia svolta in osservanza delle disposizioni di legge prescritte per l'autorizzazione all'esercizio della stessa. L'Assicurato si impegna altresì ad uniformarsi in ogni momento alle norme nazionali ed internazionali per la regolamentazione di tale attività, a valersi esclusivamente di personale tecnico specializzato ed idoneamente protetto e ad impedire l'accesso, ad ogni persona estranea all'impiego delle fonti radioattive, nei locali di conservazione od impiego delle fonti stesse. La presente assicurazione opera per i danni, causati da atti o fatti posti in essere durante il periodo di efficacia della copertura, sempreché i danni si manifestino e siano denunciati alla Società entro e non oltre un anno dalla data di scadenza della polizza. Resta fermo l'obbligo dell'Assicurato di denunciare i sinistri alla Società entro tre giorni da quello in cui ne viene a conoscenza. Il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni anno di assicurazione.
- 7.17) La Responsabilità Civile derivante dalla proprietà ed uso di velocipedi a pedali senza motore da parte dei dipendenti per lavoro e/o servizio.
- 7.18) La Responsabilità Civile derivante da danni involontariamente cagionati a Terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose o animali, in conseguenza di un fatto accidentale commesso durante viaggi e soggiorni effettuati al solo scopo di svolgimento di una attività svolta per conto dell'Ateneo. A titolo esemplificativo e non limitativo l'assicurazione comprende i danni cagionati a Terzi:
- durante i viaggi sui mezzi di trasporto pubblico terrestre, aereo o di acqua regolarmente abilitati al trasporto di passeggeri;
 - durante i viaggi su autovetture adibite ad uso privato a chiunque intestate;
 - durante i viaggi su autovetture a noleggio;
 - durante la permanenza in alberghi, pensioni e simili compresi i danni alle cose di proprietà dell'albergatore, anche se causati da incendio.

Art.8 - Gestione delle vertenze di danno e spese legali

La Società assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, civile e penale a nome dell'Assicurato, designando legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni che spettano all'Assicurato stesso, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i. Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante le fasi delle indagini preliminari, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita se il pubblico ministero abbia già, in quel momento, deciso per la richiesta del rinvio a giudizio dell'Assicurato.

Sono a carico della Società le spese legali sostenute, sia per le vertenze civili che per quelle penali, per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite previsto dall'Art.1917 C.C..

La Società non risponde di multe od ammende né delle spese di amministrazione di giustizia penale.

La Società, anche in presenza di franchigie e/o scoperti a carico del Contraente/Assicurato, è tenuta alla gestione delle vertenze ed al pagamento del danno a norma delle condizioni contrattuali. La Società provvederà, all'atto della consegna del tabulato riepilogativo dei sinistri di cui all'Art.13 Sezione 2 della presente polizza, ad incassare dal Contraente, a mezzo di apposita appendice di incasso, le franchigie e/o gli scoperti anticipati. Il Contraente effettuerà il pagamento entro 60 giorni dalla data del ricevimento dell'appendice da parte della Società.

Art.9 - Validità territoriale

La presente assicurazione ha validità nel mondo intero.

Art.10 – Clausole Vessatorie

L'indicazione delle clausole che necessitano della specifica approvazione per iscritto ex artt. 1341 e 1342 del c.c. è a carico della Società offerente.

Art.11 – Trattamento dei dati

Ai sensi del D.lgs. 196/2003, ciascuna delle parti (Contraente, Assicurato, Società, Broker) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

Sezione 4 – Massimali, franchigie, scoperti e calcolo del premio

Art.1 - Massimali

La Società, alle condizioni tutte della presente polizza, presta l'assicurazione fino alla concorrenza dei seguenti massimali :

Responsabilità Civile verso Terzi	€.6.000.000,00.= per ogni sinistro, con il limite di
	€.6.000.000,00.= per ogni persona lesa e
	€.6.000.000,00.= per danni a cose o animali
Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro	€.6.000.000,00.= per ogni sinistro, con il limite di
	€.2.000.000,00.= per persona lesa.

Resta convenuto fra le parti che, in caso di corresponsabilità fra gli Assicurati, l'esposizione globale della Società non potrà superare, per ogni sinistro, i massimali sopra indicati, così pure che nel caso di attivazione contemporanea per un singolo sinistro della garanzia RCT (Art.1 Sez.3) e della garanzia RCO (Art.2 Sez.3) il massimale per tale evento non potrà superare il massimale previsto per la garanzia RCT.

Art.2 – Sottolimiti di risarcimento, franchigie e scoperti

La Società, nei limiti dei massimali di cui all'Art.1, ed alle condizioni tutte della presente polizza, liquiderà i danni per le garanzie sottoriportate con l'applicazione dei relativi sottolimiti, franchigie e scoperti.

Rimane inteso che, fatte salve le garanzie sottoriportate, nessun altro limite, scoperto o franchigia potranno essere applicati alla liquidazione del danno.

Garanzia	Limiti di risarcimento	Scoperto e/o franchigia
Ogni e qualsiasi danno fatto salvo laddove diversamente previsto	I massimali di polizza	€. 1.500,00
Interruzioni e sospensioni di attività (Sez.3 Art.7 punto 7.1)	€.1.500.000,00.= per sinistro	10% minimo €. 1.000,00.= massimo €.10.000,00.= per sinistro
Danno biologico (Sez.3 Art.2 punto 3)	I massimali R.C.O. di polizza	€. 2.500,00.= per sinistro
Malattie professionali (Sez.3 Art.3)	€.1.500.000,00.= per sinistro	€. 1.500,00
Danni a mezzi di trasporto (Sez.3 Art.6 punto 4)	€.50.000,00.= per veicolo danneggiato	€. 1.500,00
Danni a cose in consegna e custodia (Sez.3 Art.6 punto 5)	€.100.000,00.= per sinistro	€. 1.500,00
Danni da incendio (Sez.3 Art.6 punto 7)	€.1.000.000,00.= per sinistro e per periodo assicurativo	€. 1.500,00
Danni a condutture ed impianti sotterranei (Sez.3 Art.6 punto 9)	€.250.000,00.= per sinistro e per periodo assicurativo	€. 1.500,00
Danni da cedimento e franamento del terreno (Sez.3 Art.6 punto 10)	€.250.000,00.= per sinistro e per periodo assicurativo	€. 1.500,00 = per sinistro
Danni da inquinamento accidentale (Sez.3 Art.6 punto 5)	€.250.000,00.= per sinistro e per periodo assicurativo	10% con il minimo di €.2.600,00.= per sinistro
Danni a Terzi durante viaggi professionali (Sez.3 Art.7 punto 7.19)	€.500.000,00.= per sinistro e per periodo assicurativo	€. 1.500,00

Art.3 – Calcolo del premio

Il premio anticipato dovuto dalla Contraente viene così calcolato :

Retribuzione annua lorda	Tasso finito pro-mille	Premio finito anticipato
€	‰	€.....=

Scomposizione del premio

Premio annuo imponibile	€	.=
Imposte	€	.=
TOTALE	€	.=

Rimane convenuto tra le parti che la regolazione premio da effettuarsi a norma dell'Art.5 Sezione 2 della presente polizza verrà calcolata sulla base del tasso finito espresso nel presente articolo.

Art.4 – Riparto di coassicurazione

Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate :

Società	Agenzia	Percentuale di ritenzione
		%

Art.5 – Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'
